



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 9 dicembre 2008 (17.12)

17007/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0247 (COD)**

**TELECOM 226
MI 535
COMPET 567
CONSOM 212
CODEC 1774**

RISULTATI DEI LAVORI

del: Consiglio

al: delegazioni

prop. Comm.: 15379/07 TELECOM 150 MI 297 COMPET 391 CONSOM 132 CODEC 1294
15424/08 TELECOM 187 MI 429 COMPET 458 CONSOM 171 CODEC 1510

doc. prec.: 15702/08 TELECOM 195 MI 442 COMPET 474 CONSOM 175 CODEC 1544

Oggetto: Riesame del quadro normativo dell'UE per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

- Accordo politico

Si trasmette in allegato per le delegazioni l'accordo politico adottato dal Consiglio il 27 novembre 2008 riguardo alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

- Direttiva autorizzazioni

**VERSIONE CONSOLIDATA DELLA PROPOSTA RECANTE MODIFICA DELLA
DIRETTIVA 2002/20/CE
(Direttiva autorizzazioni)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

[considerando quanto segue:]

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Obiettivo della presente direttiva è la realizzazione di un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle norme e delle condizioni di autorizzazione al fine di agevolarne la fornitura in tutta la Comunità.
2. La presente direttiva si applica alle autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
2. Si applica inoltre la seguente definizione:
 - (a) per "autorizzazione generale" si intende il quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva.
 - (b) *trasferita nella direttiva quadro.*

Articolo 3

Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

1. Gli Stati membri garantiscono la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, fatte salve le condizioni stabilite nella presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri non impediscono alle imprese di fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, salvo quando ciò si renda necessario per i motivi di cui all'articolo 46, paragrafo 1 del trattato.
2. La fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica può, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2 o i diritti di uso di cui all'articolo 5, essere assoggettata soltanto ad un'autorizzazione generale. All'impresa interessata può essere imposto l'obbligo di notifica, ma non l'obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione prima di esercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione. Dopo la notifica, se necessario, l'impresa può iniziare la propria attività, se del caso, nel rispetto delle disposizioni sui diritti d'uso stabilite negli articoli 5, 6 e 7.
3. La notifica di cui al paragrafo 2 deve limitarsi alla dichiarazione, resa all'autorità nazionale di regolamentazione da una persona fisica o giuridica, dell'intenzione di iniziare la fornitura di servizi o di reti di comunicazione elettronica, nonché alla presentazione delle informazioni strettamente necessarie per consentire all'autorità in questione di tenere un registro o elenco dei fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica. Tali informazioni devono limitarsi ai dati necessari per identificare il fornitore del servizio, come ad esempio i numeri di registrazione della società, e i suoi referenti, al relativo indirizzo e ad una breve descrizione della rete o del servizio, nonché alla probabile data di inizio dell'attività.

Articolo 4

Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale

1. Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 3 hanno il diritto di:
 - a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica;
 - b) far sì che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti di installare strutture in conformità dell'articolo 11 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

2. Allorché tali imprese forniscono al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di:
 - a) negoziare le interconnessioni con altri fornitori di reti e di servizi pubblici di comunicazione contemplati da un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo della Comunità alle condizioni della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e conformemente alla stessa;
 - b) poter essere designate quali fornitori di vari elementi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso, conformemente alla direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)(8).

Articolo 5

Diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri

1. Gli Stati membri [...] facilitano l'uso delle [...] frequenze radio [...] nel quadro di autorizzazioni generali. Gli Stati membri possono concedere diritti individuali d'uso al fine di:

- evitare interferenze dannose;
- assicurare la qualità tecnica del servizio;
- assicurare un utilizzo efficiente dello spettro; oppure
- conseguire altri obiettivi di interesse generale definiti dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria.

(48) *Facilitare l'accesso alle risorse dello spettro radio da parte degli operatori del mercato contribuirà a rimuovere gli ostacoli all'ingresso nel mercato. Il progresso tecnologico, inoltre, sta riducendo il rischio di interferenze dannose in talune bande di frequenze e, di conseguenza, sta riducendo la necessità di diritti individuali d'uso. Occorre pertanto fissare le condizioni per l'utilizzo dello spettro radio per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche con autorizzazioni generali, salvo i casi in cui siano necessari diritti individuali, tenuto conto dell'uso dello spettro radio, per proteggersi da interferenze dannose, per assicurare la qualità tecnica del servizio, per assicurare un utilizzo efficiente dello spettro o per conseguire uno specifico obiettivo di interesse generale. È opportuno che le decisioni sulla necessità dei diritti individuali siano prese in modo trasparente e proporzionato.*

2. Qualora sia necessario concedere diritti individuali d'uso delle frequenze radio e dei numeri, gli Stati membri attribuiscono tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa [...] per la fornitura di reti o servizi in forza di un'autorizzazione generale di cui all'articolo 3, nel rispetto degli articoli 6, 7 e 11, paragrafo 1, lettera c) della presente direttiva e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse in conformità della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Fatti salvi criteri specifici definiti preventivamente dagli Stati membri per concedere i diritti d'uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, [...] i diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, [...] non discriminatorie e proporzionate e, nel caso delle frequenze radio, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Una deroga ai requisiti per le procedure aperte potrebbe essere applicata quando la concessione di diritti individuali d'uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo è necessaria per il conseguimento di un obiettivo di interesse generale quale definito dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria.

Al momento della concessione dei diritti d'uso, gli Stati membri specificano se tali diritti possono essere trasferiti [...] dal titolare e a quali condizioni. Nel caso delle frequenze radio, tali disposizioni sono conformi all'articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Qualora i diritti siano concessi dagli Stati membri per un periodo limitato, la durata della concessione è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e degli investimenti necessari.

Ogni diritto individuale d'uso delle frequenze radio concesso per un periodo superiore a dieci anni e che non può essere trasferito o ceduto da un'impresa ad un'altra, come permesso dall'articolo 9 ter della direttiva quadro, è soggetto ad un riesame da parte dell'autorità nazionale competente alla luce dei criteri di cui al paragrafo 1, in particolare su richiesta debitamente motivata del titolare del diritto. Se i criteri per la concessione di diritti individuali d'uso non sono più applicabili, i diritti individuali d'uso sono trasformati in un'autorizzazione generale per l'uso delle frequenze radio, oppure in un diritto trasferibile o cedibile da un'impresa ad un'altra, ai sensi dell'articolo 9 ter della direttiva quadro.

(49) *L'introduzione dei requisiti della neutralità tecnologica e dei servizi [...] nella concessione dei diritti d'uso, unitamente alle maggiori possibilità di trasferimento di diritti tra imprese, dovrebbe aumentare la libertà e i mezzi per fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica [...], agevolando in tal modo il conseguimento degli obiettivi di interesse generale. [...] Tuttavia, taluni obblighi di interesse generale specifici imposti alle emittenti per la fornitura di servizi di media audiovisivi possono richiedere il [...] ricorso a criteri specifici [...] per la concessione dei diritti d'uso [...], quando ciò appare [...] necessario per conseguire uno [...] specifico obiettivo di interesse generale stabilito [...] dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria. È opportuno che le procedure associate al perseguimento degli obiettivi di interesse generale siano sempre trasparenti, obiettive, proporzionate e non discriminatorie.*

Il considerando (50) è soppresso.

(51) *Tenuto conto del suo impatto restrittivo sul libero accesso alle frequenze radio, occorre limitare nel tempo la validità di un diritto d'uso individuale che non possa essere scambiato. Ove i diritti d'uso contengano disposizioni per il rinnovo della loro validità, è opportuno che [...] le autorità nazionali competenti effettuino innanzi tutto un riesame, che comprenda una consultazione pubblica, tenendo conto del progresso tecnologico e degli sviluppi del mercato e della copertura. Vista la limitatezza dello spettro radio, occorre sottoporre a riesame periodico i diritti individuali concessi alle imprese. Nell'effettuare tale riesame, occorre che [...] le autorità nazionali competenti concilino gli interessi dei titolari di diritti con l'esigenza di promuovere l'introduzione dello scambio di spettro radio, e l'uso più flessibile dello spettro attraverso le autorizzazioni generali, ove possibile.*

3. Le decisioni in materia di concessione di diritti d'uso sono adottate, comunicate e rese pubbliche quanto prima possibile dopo il ricevimento della domanda completa da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione ed entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano di numerazione nazionale ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate [...] per essere utilizzate da servizi di comunicazione elettronica nell'ambito del piano nazionale delle frequenze. Questo termine non pregiudica l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio o delle posizioni orbitali.

4. Qualora sia stato deciso, previa consultazione delle parti interessate conformemente all'articolo 6 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), che i diritti d'uso dei numeri di valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o comparativa, gli Stati membri possono prorogare di altre tre settimane il periodo massimo di tre settimane.

Per le procedure di selezione competitiva o comparativa per le frequenze radio si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

5. Gli Stati membri non limitano il numero dei diritti d'uso da concedere, salvo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle frequenze radio in conformità dell'articolo 7.

6. Le autorità nazionali competenti assicurano che le frequenze radio siano utilizzate in modo efficiente ed efficace conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Esse assicurano che eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso delle frequenze radio non provochino distorsioni della concorrenza. A tal fine, gli Stati membri possono adottare misure appropriate, come ad esempio l'obbligo di vendita o di locazione dei diritti d'uso delle frequenze radio.

(52) *È opportuno che le autorità nazionali competenti abbiano la facoltà di garantire un uso efficace dello spettro radio [...] e, ove le risorse dello spettro [...] restino inutilizzate, di intervenire per evitare l'accumulo anticoncorrenziale, che può ostacolare i nuovi ingressi nel mercato.*

Articolo 6

Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri e obblighi specifici

1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti d'uso delle frequenze radio e i diritti d'uso dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate [...] nell'allegato I. Tali condizioni sono [...] non discriminatorie, proporzionate e trasparenti e, nel caso dei diritto d'uso delle frequenze radio, sono conformi all'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

2. Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2 e degli articoli 6 e 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), dell'articolo [...] 17 [...] della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) o a quelli designati per la fornitura del servizio universale ai sensi di tale direttiva sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza nei confronti delle imprese, nell'autorizzazione generale è fatta menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese.

3. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore e indicate nella parte A dell'allegato I, e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altre normative nazionali.

4. Nel concedere i diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri gli Stati membri non riproducono le condizioni dell'autorizzazione generale.

Articolo 6 bis

Misure di armonizzazione

Soppresso.

Articolo 6 ter

Procedura di selezione comune per la concessione di diritti

Soppresso.

Articolo 7

Procedura per limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per le frequenze radio

1. Quando valuta se limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per le frequenze radio oppure se prolungare la durata dei diritti d'uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti, uno Stato membro, tra l'altro:
 - a) tiene adeguatamente conto dell'esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza;
 - b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, l'opportunità di esprimere la loro posizione sulle limitazioni, conformemente all'articolo 6, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);
 - c) pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d'uso o di limitare il rinnovo dei diritti d'uso, indicandone le ragioni;
 - d) invita a presentare domanda per i diritti d'uso, dopo aver deciso la procedura da seguire;
e
 - e) riesamina tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole richiesta delle imprese interessate.

2. Qualora decida che è possibile concedere un numero supplementare di diritti d'uso delle frequenze radio, lo Stato membro rende nota tale decisione, invitando a presentare domanda di assegnazione di tali diritti.

3. Qualora sia necessario concedere i diritti d'uso delle frequenze radio solo in numero limitato, gli Stati membri ne effettuano l'assegnazione in base a criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori. Tali criteri di selezione devono tenere adeguatamente conto del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e delle prescrizioni di cui all'articolo 9 della stessa direttiva [...].

4. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione, gli Stati membri possono prorogare il periodo massimo di sei settimane di cui all'articolo 5, paragrafo 3 nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, pubbliche e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza però superare il termine di otto mesi.

I termini suddetti non pregiudicano l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio e di coordinamento dei satelliti.

5. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti d'uso delle frequenze radio in conformità dell'articolo 9 **ter** della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Articolo 8

Assegnazione armonizzata delle frequenze radio

Qualora l'uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso concordate, e le imprese cui assegnare le frequenze radio siano state selezionate ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni comunitarie, gli Stati membri concedono il diritto d'uso delle frequenze radio nell'osservanza di tali atti. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto d'uso delle frequenze radio in questione, gli Stati membri non prescrivono altre condizioni, né criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell'assegnazione comune di tali frequenze radio.

Il considerando (53) è soppresso.

Il considerando (54) è soppresso.

Il considerando (55) è soppresso.

Articolo 9

Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio dei diritti di installare strutture e dei diritti di interconnessione

Su richiesta di un'impresa, le autorità nazionali di regolamentazione rilasciano nel termine di una settimana dichiarazioni standardizzate che confermano, ove applicabile, che l'impresa ha presentato una notifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 e che definiscono le condizioni alle quali qualsiasi impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza dell'autorizzazione generale è legittimata a richiedere i diritti di installare strutture, a negoziare l'interconnessione, e/o ad ottenere l'accesso e l'interconnessione allo scopo di agevolare l'esercizio di tali diritti, ad esempio nei confronti di altre autorità o di altre imprese. Tali dichiarazioni possono eventualmente essere rilasciate automaticamente su ricevimento di una notifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 10

Osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale dei diritti d'uso e degli obblighi specifici

1. Le autorità nazionali di regolamentazione sorvegliano e controllano il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, conformemente all'articolo 11.

Le autorità nazionali di regolamentazione [...] hanno la facoltà di chiedere alle imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione generale o sono titolari dei diritti d'uso di frequenze radio o di numeri di comunicare, in conformità dell'articolo 11, tutte le informazioni necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2. L'autorità nazionale di regolamentazione che accerti l'inosservanza da parte di un'impresa di una o più condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, notifica all'impresa quanto accertato, offrendole la possibilità di esprimere osservazioni [...] entro un termine ragionevole.

[...]

3. [...] L'autorità competente ha facoltà di imporre la cessazione della violazione di cui al paragrafo 2 immediatamente oppure entro un termine ragionevole e adotta tutte le misure adeguate e proporzionate volte ad assicurare l'osservanza.

A tale riguardo, gli Stati membri [...] autorizzano le autorità competenti a imporre se del caso sanzioni pecuniarie. Tali misure e le relative motivazioni sono comunicate tempestivamente all'impresa interessata [...] e stabiliscono un periodo ragionevole di tempo entro il quale l'impresa deve rispettare la misura.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri [...] autorizzano l'autorità competente a imporre, se del caso, sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscono le informazioni dovute ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b), della presente direttiva o dell'articolo 9 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) entro una scadenza ragionevole stabilita dall'autorità nazionale di regolamentazione.

5. Qualora si verificano violazioni gravi e/o ripetute delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, le autorità nazionali di regolamentazione possono impedire a un'impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica o sospendere o ritirare i diritti d'uso. Al periodo per cui si è protratta la violazione possono essere applicate sanzioni, anche pecuniarie, efficaci, proporzionate e dissuasive, anche se a tale violazione è stato successivamente posto rimedio.

6. Indipendentemente dalle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 5, qualora l'autorità nazionale di regolamentazione abbia prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro radio, essa può adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva. All'impresa interessata viene quindi offerta un'adeguata possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Se del caso, l'autorità pertinente può confermare le misure provvisorie, che sono valide per un massimo di 3 mesi, ma che possono, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state completate, essere prolungate per un periodo ulteriore di massimo tre mesi.

7. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 4 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

(56) *È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione possano adottare misure efficaci per monitorare e garantire il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso, in particolare sanzioni pecuniarie e/o amministrative efficaci nel caso di violazioni di tali condizioni.*

Articolo 11

Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso e degli obblighi specifici

1. Fatti salvi gli obblighi di informazione e segnalazione periodica stabiliti da altre normative nazionali, le autorità nazionali di regolamentazione non impongono alle imprese di fornire, ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, alcuna informazione salvo quelle proporzionate e oggettivamente giustificate:

a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte B e delle condizioni 2 e 7 della parte C dell'allegato I e l'osservanza degli obblighi specificati all'articolo 6, paragrafo 2 della presente direttiva;

- b) per verificare caso per caso l'osservanza delle condizioni specificate nell'allegato I a seguito di denuncia o quando l'autorità nazionale di regolamentazione abbia comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata, o in caso di un'indagine dell'autorità nazionale competente di sua iniziativa;
 - c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti d'uso;
 - d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e/o sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;
 - e) per fini statistici specifici;
 - f) per effettuare un'analisi del mercato ai sensi della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) o della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).
- f bis) per salvaguardare l'uso efficiente e garantire la gestione efficace delle frequenze radio;
- (f ter) per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai concorrenti.

Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e) [...] f), f bis) e f ter) del primo comma può essere richiesta prima dell'accesso al mercato né come condizione necessaria per l'accesso al mercato.

2. Quando richiedono informazioni alle imprese ai sensi del paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute ad informare queste ultime circa l'uso che intendono farne.

Articolo 12

Diritti amministrativi

1. I diritti amministrativi imposti alle imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell'autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d'uso:
 - a) coprono complessivamente i soli costi amministrativi che saranno sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d'uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali decisioni in materia di accesso e interconnessione; e
 - b) sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione che impongono il pagamento di diritti amministrativi sono tenute a pubblicare un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e dell'importo complessivo dei diritti riscossi. Alla luce delle differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche.

Articolo 13

Contributi per la concessione di diritti d'uso e di diritti di installare strutture

Gli Stati membri possono consentire all'autorità competente di riscuotere contributi sui diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse al fine di garantire l'impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri fanno sì che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi dell'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Articolo 14

Modifica dei diritti e degli obblighi

1. Gli Stati membri fanno sì che i diritti, le condizioni, e le procedure relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso o di installare strutture possano essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti trasferibili d'uso delle frequenze radio. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell'autorizzazione generale, l'intenzione di procedere a simili modifiche è comunicata nel modo appropriato ai soggetti interessati, ivi compresi gli utenti e i consumatori; è concesso un periodo di tempo sufficiente affinché possano esprimere la propria posizione al riguardo; tale periodo, tranne in casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane.
2. Gli Stati membri non limitano, né revocano i diritti di installare strutture o i diritti d'uso delle frequenze radio prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati ed eventualmente in conformità con l'allegato I e con le pertinenti disposizioni nazionali relative alla compensazione per la revoca dei diritti.

Articolo 14 bis

Comitato

Soppresso.

Articolo 15

Pubblicazione delle informazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali, ai diritti d'uso e ai diritti di installare strutture siano pubblicate e debitamente aggiornate in modo da consentire a tutti gli interessati di accedere facilmente a tali informazioni.

2. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 siano detenute a vari livelli di governo, in particolare le informazioni riguardanti le procedure e le condizioni circa i diritti di installare strutture, l'autorità nazionale di regolamentazione compie ogni ragionevole sforzo tenendo conto dei costi connessi, per realizzare un prospetto di facile lettura di tutte dette informazioni, comprese le informazioni attinenti ai livelli di governo pertinenti ed alle autorità competenti nella fattispecie, per agevolare le domande di concessione dei diritti di installare strutture.

Articolo 16

Procedure di esame

La Commissione esamina periodicamente il funzionamento dei regimi nazionali di autorizzazione e lo sviluppo dei servizi transfrontalieri prestati all'interno della Comunità e ne riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, la prima volta entro tre anni dalla data di applicazione della presente direttiva indicata all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma. A tal fine la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni che devono essere fornite senza indugio ingiustificato.

Articolo 17

Autorizzazioni preesistenti

1. Fatto salvo l'articolo 9 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), gli Stati membri rendono le autorizzazioni generali e i diritti individuali d'uso già in vigore al [...] [31 dicembre 2009] [...] conformi alle disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e dell'allegato I della presente direttiva, al più tardi entro [...] due anni dalla data di entrata in vigore della direttiva stessa.

2. Quando l'applicazione della disposizione di cui al paragrafo 1 implica una limitazione dei diritti o un ampliamento degli obblighi stabiliti nelle autorizzazioni generali e nei diritti individuali d'uso preesistenti, gli Stati membri possono prorogare i diritti e gli obblighi originari [...] al più tardi fino al [30 settembre 2012] a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria. In tal caso gli Stati membri informano la Commissione della concessione di tale proroga, motivandone le ragioni.

3. Qualora lo Stato membro interessato possa dimostrare che la soppressione di una condizione per l'autorizzazione riguardante l'accesso a reti di comunicazione elettronica, che era in vigore prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, crei eccessive difficoltà per le imprese che hanno beneficiato di un accesso obbligato a un'altra rete, e qualora non sia possibile per le stesse negoziare nuovi accordi secondo termini commerciali ragionevoli prima della data di applicazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lo stesso può chiedere una proroga temporanea della/e pertinente/i condizione/i. Siffatta richiesta è sottoposta alla Commissione entro la data prevista per l'applicazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma e specifica le condizioni e il periodo della proroga temporanea.

Gli Stati membri informano la Commissione sui motivi alla base della richiesta di proroga. La Commissione considera la richiesta, tenendo conto della particolare situazione dello Stato membro e della/e impresa/e interessata/e, e la necessità di garantire un contesto regolamentare coerente a livello comunitario. Prende la decisione se accogliere o rifiutare la richiesta e, se decide di accoglierla, stabilisce la portata e durata della proroga. La Commissione comunica la sua decisione allo Stato membro interessato entro sei mesi dal ricevimento della richiesta di proroga. Siffatta decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

[Articolo 18

Attuazione

Articolo 19

Entrata in vigore

Articolo 20

Destinatari]

ALLEGATO I

"Nel presente allegato è riportato l'elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti d'uso delle frequenze radio (Parte B) e i diritti d'uso dei numeri (Parte C) come precisato all'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), entro i limiti consentiti ai sensi degli articoli da 5 a 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

A. Condizioni che possono corredare l'autorizzazione generale

1. Contributi finanziari a sostegno del servizio universale in conformità della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).
2. Oneri amministrativi ai sensi dell'articolo 12 della presente direttiva.
3. Interoperabilità dei servizi e interconnessione delle reti conformemente alla direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso).
4. Accessibilità da parte degli utenti finali dei numeri del piano nazionale di numerazione [...], dei numeri dello spazio di numerazione telefonica europeo, dei numeri verdi internazionali universali e, se tecnicamente ed economicamente fattibile, dei piani di numerazione di altri Stati membri, comprese le condizioni conformemente alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).
5. Obblighi da rispettare con riferimento alla normativa ambientale e alla pianificazione urbana e rurale, obblighi e condizioni relativi alla concessione dell'accesso o dell'uso del suolo pubblico o privato e condizioni relative alla co-ubicazione e alla condivisione degli impianti e dei siti, conformemente alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e inclusa, ove applicabile, qualsiasi garanzia finanziaria o tecnica necessaria ad assicurare la corretta esecuzione dei lavori di infrastruttura.
6. Obblighi di trasmissione conformemente alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).

7. Protezione dei dati personali e tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla direttiva [...] 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).
8. Norme sulla tutela dei consumatori specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le condizioni in conformità alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e le condizioni relative all'accessibilità per gli utenti disabili conformemente all'articolo 7 di tale direttiva.
9. Restrizioni relative ai contenuti illegali delle trasmissioni, in conformità della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno(2) e restrizioni relative alle trasmissioni di contenuto nocivo ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.
10. Informazioni da presentare in osservanza di una procedura di notifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della presente direttiva e per altri scopi contemplati dall'articolo 11 della presente direttiva.
11. Possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare legalmente intercettazioni delle comunicazioni in conformità della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- 11a. Condizioni d'uso per le comunicazioni delle autorità pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamità.
12. Condizioni d'uso in caso di catastrofi o di emergenze nazionali per garantire le comunicazioni tra i servizi di emergenza e le autorità, nonché le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico.[...].

13. Provvedimenti concernenti la limitazione dell'esposizione delle persone ai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica, in conformità delle norme comunitarie.
14. Obblighi di accesso diversi da quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 2 della presente direttiva, applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente alla direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso).
15. Mantenimento dell'integrità delle reti pubbliche di comunicazione, conformemente alla direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti e/o servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.
16. Sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato, conformemente alla direttiva [...] 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).
17. Condizioni per l'uso di frequenze radio, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 1999/5/CE qualora l'uso non sia soggetto alla concessione di diritti d'uso individuali in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1 della presente direttiva.
18. Misure volte ad assicurare il rispetto delle norme e/o specifiche di cui all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
19. Gli obblighi di trasparenza per le imprese che forniscono al pubblico servizi di comunicazione elettronica al fine di garantire la connessione punto a punto, conformemente agli obiettivi ed ai principi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE, la divulgazione delle politiche di gestione del traffico nonché, ove necessario e proporzionato, l'accesso da parte delle autorità di regolamentazione alle informazioni necessarie per verificare l'accuratezza della divulgazione.

B. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d'uso delle frequenze radio

1. [...] Obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di tecnologia per il quale sono stati concessi i diritti d'uso della frequenza, compresi, se del caso, i requisiti di copertura e di qualità.
2. Uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformità della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) [...].
3. Condizioni tecniche e operative per evitare interferenze dannose e per limitare l'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici, qualora siano diverse da quelle previste dall'autorizzazione generale.
4. Durata massima, in conformità dell'articolo 5 della presente direttiva, fatte salve eventuali modifiche del piano di frequenze nazionali.
5. Trasferimento dei diritti su iniziativa del detentore dei diritti e relative condizioni in conformità della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
6. Contributi per l'uso in conformità dell'articolo 13 della presente direttiva.
7. Ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti d'uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa.
8. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso delle frequenze.
9. Obblighi specifici di un uso sperimentale delle frequenze radio.

C. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d'uso dei numeri

1. Designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio e, per evitare dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che si possono applicare alla serie di numeri specifici al fine di garantire la tutela del consumatore conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
2. Uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformità della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
3. Requisiti in materia di portabilità del numero in conformità della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).
4. Obbligo di fornire agli abbonati agli elenchi pubblici le informazioni ai fini degli articoli 5 e 25 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).
5. Durata massima, in conformità dell'articolo 5 della presente direttiva, fatti salvi gli eventuali cambi del piano nazionale di numerazione.
6. Trasferimento dei diritti su iniziativa del detentore dei diritti e relative condizioni in conformità della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
7. Contributi per l'uso in conformità dell'articolo 13 della presente direttiva.
8. Ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti d'uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa.
9. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso dei numeri.

(57) *È opportuno che le condizioni che corredano le autorizzazioni riguardino le condizioni specifiche che disciplinano l'accessibilità per gli utenti disabili e l'esigenza delle autorità pubbliche di comunicare con il pubblico prima, durante e dopo gravi calamità. Inoltre, tenuto conto dell'importanza dell'innovazione tecnica, occorre che gli Stati membri possano rilasciare autorizzazioni per l'uso dello spettro radio a fini sperimentali, soggette a limitazioni e condizioni specifiche strettamente giustificate dalla natura sperimentale di tali diritti.*

ALLEGATO II

Soppresso.
